

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 gennaio 2022, n. 20.

Corsi di formazione in ambito sanitario non universitario - Recepimento degli Accordi sottoscritti in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 3 novembre 2021 sulle linee guida relative alla modalità di svolgimento dei tirocini curriculari e sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Corsi di formazione in ambito sanitario non universitario - Recepimento degli Accordi sottoscritti in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 3 novembre 2021 sulle linee guida relative alla modalità di svolgimento dei tirocini curriculari e sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza.”** e la conseguente proposta dell'assessore Luca Coletto;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto l'Accordo n. 20/51/CR8/C9 del 31 marzo 2020, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per l'utilizzo della modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome, derogando alle disposizioni di cui al precedente Accordo del 25 luglio 2019;

Visto l'Accordo n. 20/90/CR5/C9 del 21 maggio 2020, in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, per l'individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria;

Visto l'Accordo (21/181/CR5a/C17), in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome;

Visto l'Accordo (21/182/CR5b/C17), in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulle linee guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito di corsi di formazione regolamentati;

Viste le note di Athena srl e Consorzio CoHor acquisite rispettivamente al prot. n. 219376 del 15 novembre 2021 e n. 234551 del 6 dicembre 2021 il cui contenuto è stato evidenziato nel documento istruttorio;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale con cui sono stati autorizzati i corsi di formazione in ambito sanitario nel triennio 2018/2020, in particolare: DD.G.R. n. 879 del 2 agosto 2018, n. 1161 del 22 ottobre 2018, n. 1098 dell'8 ottobre 2018 e n. 1398 del 4 dicembre 2018;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale con cui sono stati programmati i corsi di formazione in ambito sanitario, per l'anno 2021, in particolare: DD.G.R. n. 749 del 28 luglio 2021 e n. 809 dell'1 settembre 2021;

Vista la nota prot. n. 199643 del 15 ottobre 2021 del Servizio *Amministrativo e risorse umane del SSR*;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto l'articolo 17, comma 2 del regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

1) di recepire l'Accordo (21/181/CR5a/C17) sottoscritto in sede di Conferenza delle regioni e delle Province autonome in data 3 novembre 2021, *Linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Tale Accordo, che comporta un adeguamento della progettazione formativa, con particolare riferimento alle percentuali di utilizzo della FAD sincrona e asincrona, dovrà essere applicato dal giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza;

2) di recepire l'Accordo (21/182/CR5b/C17) sottoscritto in sede di Conferenza delle regioni e delle Province autonome in data 3 novembre 2021, *“Linee guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito di corsi di formazione regolamentati”* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di stabilire che possano essere completati secondo la disciplina precedente all'Accordo del 3 novembre 2021 i corsi già autorizzati nel triennio 2018/2020 (DD.G.R. n. 879/2018, n. 1161/2018, n. 1098/2018 e n. 1398/2018), e quelli programmati per l'anno 2021 (DD.G.R. n. 749/2021 e n. 809/2021). Ciò, in ragione del fatto che accordi Stato Regioni ed atti regionali non prevedevano limitazioni allo svolgimento di tirocini curriculari al di fuori del proprio territorio e, pertanto, le strutture formative hanno, in piena legittimità, stipulato convenzioni per lo svolgimento dei tirocini in altre regioni, avviando corsi ovvero stando per avviare gli stessi e hanno sottoscritto contratti con i partecipanti al percorso formativo. Occorre, quindi, nel rispetto del principio del legittimo affidamento, consentire il completamento delle procedure comunque, a vario titolo, iniziate prima delle disposizioni recate dal nuovo Accordo del 3 novembre 2021;

4) di prendere atto dei contenuti della nota prot. n. 199643 del 15 ottobre 2021 del Servizio *Amministrativo e risorse umane del SSR* illustrati nel documento istruttorio;

5) di notificare il presente provvedimento a tutti i soggetti interessati;

6) di pubblicare il presente provvedimento nel *Bollettino Ufficiale* regionale e nel sito istituzionale, alla pagina dedicata della sezione "Salute".

La Presidente
TESEI

(su proposta dell'assessore Coletto)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Corsi di formazione in ambito sanitario non universitario - Recepimento degli Accordi sottoscritti in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 3 novembre 2021 sulle linee guida relative alla modalità di svolgimento dei tirocini curriculari e sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza.

In data 3 novembre 2021 è stato sottoscritto l'Accordo (21/181/CR5a/C17), in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulle linee guida relative alla modalità di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni/attività regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome.

Si richiamano, a tal riguardo, i precedenti Accordi in materia approvati in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per il periodo dell'emergenza Covid-19, per permettere la prosecuzione delle attività formative, in condizioni di sicurezza durante la pandemia:

— Accordo n. 20/51/CR8/C9 del 31 marzo 2020 per l'utilizzo della modalità FAD/e-learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome, derogando alle disposizioni di cui al precedente Accordo del 25 luglio 2019;

— Accordo n. 20/90/CR5/C9 del 21 maggio 2020 per l'Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria.

Il citato Accordo del 3 novembre 2021, che è stato definito in vista del superamento dell'emergenza sanitaria, prevede che sia applicato dal giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza, comportando un adeguamento della progettazione formativa, con particolare riferimento alle percentuali di utilizzo della FAD sincrona e asincrona.

Nella medesima giornata del 3 novembre 2021 è stato sottoscritto l'Accordo (21/182/CR5b/C17) in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome sulle linee guida relative alle modalità di svolgimento dei tirocini curriculari nell'ambito di corsi di formazione regolamentati.

In tale Accordo è stata definita una disciplina omogenea delle modalità di svolgimento dei tirocini, nei casi in cui le norme richiedano la frequenza di un corso di formazione, di cui il tirocinio è parte integrante (tirocinio curriculare) per poter svolgere un'attività economica o professionale o esercitare una professione.

È stato condiviso il principio di "contestualità territoriale" per cui tutte le parti costituenti il percorso formativo devono essere realizzate dal soggetto accreditato/autorizzato all'interno dello stesso territorio regionale/provinciale nel quale è stato autorizzato il percorso medesimo.

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di accreditamento e di autorizzazione è responsabile della gestione delle procedure e dei controlli sulla regolarità di svolgimento dell'intero percorso formativo e dell'organizzazione/realizzazione dell'esame finale.

È stato precisato che il tirocinio deve essere effettuato in presenza e che sussistono alcune situazioni che, nell'interesse preminente dell'utenza, consentono di derogare al principio della contestualità territoriale dell'intero percorso formativo.

Tali deroghe, che sono state specificate ed elencate nell'Accordo, devono essere preventivamente autorizzate dalla Regione, fermo restando che le stesse deroghe non si applicano ai percorsi per l'acquisizione della qualifica di operatore socio sanitario.

A tal riguardo si rappresenta, per quanto riguarda i corsi di formazione in ambito sanitario non universitario, che la Regione ha sempre consentito lo svolgimento dei tirocini curriculari nella regione di provenienza dei discenti, previa sottoscrizione di apposita convenzione tra l'organismo formativo accreditato e la struttura ospitante.

A seguito della sottoscrizione di tale Accordo, sono pervenute alcune note da parte di organismi formativi (Athena srl e Consorzio CoHor, note acquisite rispettivamente al prot.n. 219376 del 15 novembre 2021 e n. 234551 del 6 dicembre 2021,) con cui viene chiesto riscontro circa la sua applicazione in Umbria, con particolare riguardo ai corsi di operatore socio sanitario autorizzati nel triennio 2018/2020 e programmati per l'anno 2021.

In particolare, sono state comunicate forti perplessità e preoccupazioni per le gravi conseguenze che *“un'acritica e rigida applicazione delle intese raggiunte in sede di Conferenza delle Regioni potrebbero avere per la nostra realtà regionale”* e sono stati richiamati gli atti regionale autorizzatori e programmatori che non contengono nessuna prescrizione limitativa della territorialità dei tirocini. È stato evidenziato che, all'esito dell'approvazione della programmazione per l'anno 2021, *“tutti gli enti formativi hanno pertanto attivato convenzioni per lo svolgimento in regioni limitrofe dei tirocini relativi ai corsi autorizzati, che stanno per essere avviati (e in alcuni casi sono stati già avviati) con iscritti provenienti in gran parte da cittadini di altre regioni.”* È stato sottolineato, infine, che *“il recepimento tout court nella nostra regione delle nuove Linee Guida che escludono in modo generalizzato e del tutto immotivatamente - e senza alcuna apparente logica di sistema - la possibilità di derogare alla contestualità territoriale per i corsi OSS nei medesimi casi degli altri corsi regolamentati appare di per sé illegittima e discriminatoria. La nostra regione, infatti, è tradizionalmente carente di strutture ove realizzare tirocini ed attrae una considerevole utenza di aree limitrofe ai confini regionali.”*

Gli organismi formativi hanno chiesto, per tali ragioni, l'applicazione di una disciplina transitoria che faccia salvi tutti i corsi già autorizzati, nonché quelli programmati e non ancora autorizzati, in modo da non arrecare danno alle legittime aspettative di tutti gli operatori del settore che hanno strutturato e programmato la propria offerta formativa con modalità di svolgimento dei tirocini.

Si prende atto che le citate linee guida incidono sia sui corsi autorizzati nel triennio formativo 2018/2020, sia sui nuovi corsi programmati ed in parte autorizzati per l'anno 2021, in particolare:

- per i corsi autorizzati nel triennio formativo 2018/2020 (DD.G.R. n. 879 del 2 agosto 2018, n. 1161 del 22 ottobre 2018, n. 1098 dell'8 ottobre 2018 e n. 1398 del 4 dicembre 2018), sui contratti che gli organismi formativi hanno sottoscritto con i discenti che attualmente svolgono o devono iniziare il tirocinio presso altre regioni,
- per i nuovi corsi relativi all'anno 2021 (DD.G.R. n. 749 del 28 luglio 2021 e n. 809 dell'1 settembre 2021), sui contratti che gli organismi formativi hanno già sottoscritto con discenti di corsi già autorizzati e con discenti iscritti a corsi programmati e non ancora autorizzati o avviati.

Riguardo ai nuovi corsi relativi all'anno 2021, si evidenzia che, nella fase transitoria relativa al riordino della gestione e controllo dei corsi di formazione in ambito sanitario gli stessi vengono autorizzati con provvedimento del Servizio *Amministrativo e risorse umane*, a seguito del parere positivo espresso da ARPAL Umbria sulla verifica di congruità relativa ai progetti inseriti dagli organismi formativi nella piattaforma SIRU e che tale attività è in corso di svolgimento, in particolare:

Tipologia corso	Corsi assegnati	Progetti inseriti in SIRU	Corsi autorizzati
Operatore socio sanitario	63	59	31
Ottico biennale	1	1	1
Ottico triennale	1	1	1
Odontotecnico triennale	1	1	
Massaggiatore sportivo	1	1	

Si rappresenta che, a seguito di alcune specifiche richieste, con nota prot. n. 199643 del 15 ottobre 2021, il Servizio *Amministrativo e risorse umane del SSR*, in ragione del fatto che la programmazione dei corsi per l'anno 2021 è intervenuta con provvedimenti emanati a partire dal 28 luglio 2021, e che nell'attuale fase transitoria devono essere definite alcune specifiche questioni, ha ritenuto possibile l'avvio dei medesimi corsi nei primi mesi dell'anno 2022, purché i relativi progetti siano inseriti nella piattaforma SIRU (attiva dal 25 agosto 2021) entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

In risposta a tale comunicazione, New Consulting Corsi & Co., con nota acquisita al prot.n. 201444 del 19 ottobre 2021, ha chiesto una ulteriore proroga all'attivazione del corso entro il mese di giugno 2022, per motivi legati alla poca disponibilità temporale di promozione e attivazione dei corsi, non riuscendo a garantire il raggiungimento del numero minimo di iscritti per la partenza delle attività.

Si propone alla Giunta di adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2 del vigente regolamento interno della Giunta le determinazioni di competenza in merito a quanto sopra esposto.

Perugia, lì 11 gennaio 2022

Il responsabile del procedimento
F.TO IVANA RANOCCHIA



21/181/CR5a/C17

ACCORDO FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME SULLE LINEE GUIDA RELATIVE ALLA MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE TEORICA, A DISTANZA E IN PRESENZA, PER LE PROFESSIONI/ATTIVITÀ REGOLAMENTATE LA CUI FORMAZIONE È IN CAPO ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME

PREMESSA

L'art. 3 bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146), prevede che *“Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74”*.

Le *“Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”* sono state adottate con Ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021, sulla base del documento approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, integrato dal Comitato Tecnico Scientifico.

Con Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021 l'attuale stato di emergenza.

Ai fini della gestione della formazione durante la pandemia, le Regioni e le Province Autonome nel corso del 2020 hanno approvato provvedimenti temporanei per permettere la prosecuzione della formazione in condizioni di sicurezza.

Nello specifico, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha approvato, per il periodo dell'emergenza Covid 19:

- nella seduta del **31/3/2020**, l'Accordo n. 20/51/CR8/C9, per l'utilizzo della modalità FAD/e learning nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province Autonome, derogando alle disposizioni di cui al precedente Accordo del 25 luglio 2019;
- nella seduta del **21/5/2020**, l'Accordo n. 20/90/CR5/C9 "Individuazione dei casi e dei criteri per lo svolgimento di esami a distanza relativi ai corsi di formazione obbligatoria".

In vista del superamento dell'emergenza sanitaria e nell'ottica di fornire un aggiornamento delle disposizioni adottate nel precedente Accordo del 25 luglio 2019, è necessario adottare con tempestività la disciplina ordinaria in merito alle modalità di erogazione della formazione e di espletamento degli esami finali.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti Linee Guida si applicano ai corsi di formazione obbligatori ai fini dell'accesso alle professioni e/o allo svolgimento di attività economiche o professionali, la cui competenza è in capo alle Regioni/Province Autonome.

Sono ricompresi in questa fattispecie i corsi cosiddetti "preparatori", in quanto anch'essi obbligatori ai fini dell'accesso ad esami di abilitazione, anche se questi ultimi sono effettuati da soggetti diversi dalle Regioni/Province Autonome. Per questa tipologia di corsi, eventuali disposizioni in deroga devono essere oggetto di specifici Accordi in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome o in Conferenza Stato Regioni.

Ai percorsi formativi o alle professioni già regolamentati da appositi Accordi in Conferenza Stato Regioni o in Conferenza delle Regioni/Province Autonome, si applicano le specifiche disposizioni relative alla FAD (percentuali, modalità, ecc.), mentre la disciplina generale dettata dalle presenti Linee Guida si applica – in questi casi – solo limitatamente agli eventuali aspetti non considerati.

DEFINIZIONI

Per FAD si intende una attività di insegnamento/apprendimento caratterizzata da una situazione di non contiguità spaziale (e talvolta temporale) tra docenti e discenti e dall'utilizzo intenso e sistematico delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare riferimento all'utilizzo di Internet e di modalità di monitoraggio dell'utilizzo da parte dei discenti. Ai fini del presente documento, non si include nella definizione di FAD il mero utilizzo di materiali didattici quali libri di testo e dispense (anche se in formato elettronico), cd-rom multimediali e similari.

Per E-learning si intende una specifica ed "evolva" forma di FAD (vedi sopra) consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, sia in modalità sincrona che asincrona. Attraverso piattaforme ad hoc, le tecnologie e-learning consentono il monitoraggio qualitativo delle modalità di utilizzo, la possibilità di un reale supporto all'apprendimento, la verifica dei risultati di apprendimento raggiunti, nonché la creazione di gruppi didattici strutturati (es. "aule virtuali telematiche", "webinar"), o semistrutturati (forum tematici, chat di assistenza).

MODALITÀ DI UTILIZZO

L'attivazione di percorsi in modalità di formazione a distanza deve essere specificatamente autorizzata e subordinata all'acquisizione di informazioni dettagliate ed esaurienti su:

- a) gli elementi identificativi del progetto formativo;
- b) la descrizione delle modalità in cui si realizzerà l'interazione didattica a distanza;
- c) calendario, luoghi/orari di svolgimento dell'attività didattica e presenza di tutor multimediali;
- d) i media utilizzati e la loro validazione da parte della Regione;
- e) le modalità di valutazione dell'apprendimento previste;
- f) la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e/o report automatici prodotti dai sistemi informativi.

CONTENUTI E PERCENTUALE DI UTILIZZAZIONE DELLA FAD/E-LEARNING

L'utilizzo delle modalità formative FAD e/o E-learning è consentito nel limite del 50% del monte ore teorico.

Il predetto limite del 50% è erogato in modalità sincrona almeno per il 40% delle ore e, al massimo, per il 10% in modalità asincrona.

L'indicazione del monte ore teorico erogabile in FAD rappresenta un limite massimo, che non può essere derogato, pertanto la formazione teorica può essere erogata anche in presenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza.

Il restante monte ore teorico, la formazione pratica, i tirocini laddove previsti e gli esami si effettuano obbligatoriamente in presenza, nel territorio della Regione che ha autorizzato/approvato il corso, salvo i casi individuati in apposito Accordo in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e alle condizioni in esso previste.

TRACCIABILITÀ

Gli attestati/certificazioni rilasciati nell'ambito di una Regione/Provincia Autonoma devono riportare la seguente dicitura: "il percorso formativo di cui al presente attestato/certificazione è stato erogato nel rispetto dei massimali della FAD consentita, nonché delle disposizioni stabilite con l'Accordo in Conferenza delle Regioni del....."

SPENDIBILITÀ

La spendibilità sull'intero territorio nazionale degli attestati/certificazioni rilasciati nel territorio di una Regione/Provincia Autonoma è subordinata all'osservanza delle presenti Linee Guida relative all'utilizzo di modalità di formazione a distanza/e learning.

FASE TRANSITORIA

Le disposizioni di cui al presente Accordo si applicano dal giorno successivo alla cessazione dello stato di emergenza.

Sulla scorta di valutazioni formulate a livello regionale in base ad esigenze specifiche, le disposizioni di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, possono essere applicate ai corsi avviati entro i 6 mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza, come stabilita da apposita norma. Per i corsi di durata pari o superiore a 12 mesi, fino al 12 mese è ammessa l'applicazione del regime in deroga di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020, mentre dal 13 mese e fino alla conclusione si applica il regime ordinario di cui al presente Accordo. In questi casi (percorsi che si concludono dopo i 12 mesi), gli esami si svolgono quindi in presenza.

Entro i sei mesi decorrenti dalla data di cessazione dello stato di emergenza, gli enti di formazione – se del caso – adeguano la loro progettazione formativa alle disposizioni di cui alle presenti Linee guida, con particolare riferimento alle percentuali di utilizzo della FAD sincrona e asincrona.

DISPOSIZIONI FINALI

Nell'eventualità dell'insorgere di nuove situazioni di emergenza, aventi impatto sulla realizzazione delle attività formative e sancite da specifiche norme nazionali, le disposizioni di cui alle presenti Linee Guida sono sospese e si applicano automaticamente le disposizioni di cui agli Accordi del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020.

Roma, 3 novembre 2021



21/182/CR5b/C17

**ACCORDO FRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME SULLE LINEE
GUIDA RELATIVE ALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI TIROCINI
CURRICULARI NELL'AMBITO DI CORSI DI FORMAZIONE
REGOLAMENTATI**

PREMESSA

Le presenti Linee Guida sono finalizzate alla definizione di una disciplina omogenea delle modalità di svolgimento dei tirocini, nei casi in cui le norme richiedano la frequenza obbligatoria di un corso di formazione, di cui il tirocinio è parte integrante (tirocinio curriculare), per poter svolgere un'attività economica o professionale o esercitare una professione.

In questi casi, infatti, l'esito della formazione ha valore e spendibilità sull'intero territorio nazionale; di conseguenza è necessaria l'uniformità di regole e condizioni in tutte le Regioni e le Province Autonome.

DEFINIZIONI E CAMPO di APPLICAZIONE

Ai fini delle presenti linee guida, per Regione/Provincia Autonoma "responsabile", si intende l'Amministrazione che ha autorizzato il percorso.

Per Regione/Provincia Autonoma "ospitante", si intende il territorio in cui è effettuato il tirocinio.

Le Linee Guida si applicano ai corsi di formazione obbligatori per l'accesso alle professioni e/o allo svolgimento di attività economiche o professionali, la cui competenza è in capo alle Regioni/Province Autonome.

Sono ricompresi anche i corsi cosiddetti "preparatori", in quanto anch'essi obbligatori ai fini dell'accesso ad esami di abilitazione, anche se questi ultimi sono effettuati da soggetti diversi dalle Regioni/Province Autonome.

PRINCIPI GENERALI

Il tirocinio curriculare, così come la parte teorico-pratica, si svolgono di norma nel territorio della Regione/Provincia Autonoma che ha autorizzato il percorso, per cui vi è coincidenza tra Regione/Provincia Autonoma responsabile e Regione/Provincia Autonoma ospitante.

Tutte le parti costituenti il percorso formativo devono quindi essere realizzate dal soggetto accreditato/autorizzato all'interno dello stesso territorio regionale/provinciale nel quale è stato autorizzato il percorso (cosiddetta "contestualità territoriale").

La Regione/Provincia Autonoma, nell'ambito delle proprie competenze in materia di accreditamento e di autorizzazione, è responsabile della gestione delle procedure e dei controlli sulla regolarità di svolgimento dell'intero percorso formativo e dell'organizzazione/realizzazione dell'esame finale.

Il tirocinio deve essere effettuato in presenza.

**CASI DI DEROGA ALLA CONTESTUALITÀ TERRITORIALE DELL'INTERO
PERCORSO FORMATIVO**

Sussistono alcune situazioni che, nell'interesse preminente dell'utenza, consentono di derogare al principio della contestualità territoriale dell'intero percorso formativo

Esse costituiscono eccezioni motivate, cui ricorrere a discrezione della Regione o della Provincia Autonoma, che può decidere quindi di non utilizzarle.

Esse non si applicano automaticamente, ma richiedono sempre un'istruttoria dell'istanza presentata dai soggetti interessati.

Le Regioni/Province Autonome che ricorrono alle deroghe assumono la responsabilità della gestione e del controllo dell'intero percorso e della sua conclusione (esame) e ne garantiscono la conformità agli standard nazionali e/o interregionali.

Le fattispecie di deroga sono di seguito individuate:

- a. Casi di (temporanea) non attivazione di corsi di formazione obbligatoria in un dato territorio per assenza di atto di recepimento della disciplina del percorso nell'ordinamento regionale/provinciale o per indisponibilità di offerta formativa.

Il tirocinio può essere effettuato nel territorio della Regione/Provincia Autonoma (ospitante) di residenza dell'interessato, in cui il corso non è (ancora) attivato.

La formazione teorica si svolge per il 100% a distanza, fino a vigenza degli Accordi in Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 31 marzo 2020 e del 21 maggio 2020. Dal momento dell'applicazione della disciplina a regime relativa all'uso della FAD, la formazione teorica deve essere svolta, parzialmente o integralmente, in presenza nel territorio della Regione/Provincia Autonoma che ha autorizzato il percorso (responsabile).

Questa fattispecie non è più applicabile nel momento in cui il percorso è attivato dalla Regione/Provincia Autonoma di residenza dell'interessato ed è disponibile l'offerta formativa.

- b. Casi di vicinanza al luogo di residenza dell'utente, dell'impresa o di altra struttura ove realizzare il tirocinio, situate in territori diversi ma confinanti con quello della Regione/Provincia Autonoma responsabile. In questo caso il vantaggio per il cittadino/a è costituito dall'abbattimento dei costi di frequenza e può essere valutato positivamente dalla Regione/Provincia Autonoma responsabile del corso, specie con riferimento a target svantaggiati.
- c. Casi di assenza o di indisponibilità, anche temporanea, nel territorio della Regione/Provincia Autonoma responsabile, di strutture/impresе ove realizzare il tirocinio. Il tirocinio può quindi essere effettuato in una struttura/impresa di qualunque altra Regione/Provincia Autonoma (ospitante). L'effettiva indisponibilità di strutture deve essere dimostrata dal soggetto accreditato/autorizzato nei modi che verranno stabiliti dall'Amministrazione responsabile.

Nel caso dei corsi di formazione per maestri di sci, oltre al tirocinio anche la parte pratica e gli esami finali possono essere svolti nel territorio della Regione ospitante.

- d. Casi di sottoscrizione di Accordi interregionali, che disciplinano le fattispecie e i ruoli e funzioni delle Amministrazioni che li sottoscrivono.

La Regione e/o la Provincia Autonoma responsabili devono autorizzare formalmente il ricorso alle deroghe di cui alle lettere a. b. c., avendo verificato la sussistenza/fondatezza dei presupposti. Le autorizzazioni rilasciate devono essere oggetto almeno di un'informativa scritta alla Regione/Provincia Autonoma ospitante.

Nel caso di cui alla lett. d. non è necessaria la valutazione preventiva dell'istanza, né l'informativa scritta.

Le suddette deroghe non si applicano ai percorsi per l'acquisizione della qualifica di Operatore socio-sanitario, che pertanto devono essere realizzati interamente nel territorio dell'Amministrazione responsabile.

Disposizioni transitorie

Tenuto conto del contesto determinato dall'emergenza sanitaria, che ha reso possibile un ricorso ampio alla modalità di formazione a distanza per la parte teorica e ha consentito l'accesso alla formazione ad utenti non necessariamente residenti nel territorio della Regione o della Provincia Autonoma responsabili, è fatta salva la validità degli attestati/certificati rilasciati in esito a percorsi realizzati – per quanto riguarda il tirocinio – al di fuori del territorio della Regione/Provincia Autonoma responsabile.

Dalla data di sottoscrizione dell'Accordo relativo alle presenti Linee Guida, le deroghe alla contestualità territoriale sono ammissibili unicamente con riferimento alle casistiche in esse disciplinate, sia per i percorsi da avviare, che per quelli già avviati o in svolgimento.

Roma, 3 novembre 2021